

Sentenza n.



pubbl. il 07/04/2022

RG n.

Repert. n.

del 07/04/2022

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**XVII Sezione civile**  
**Sezione Specializzata in materia di Impresa**

in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente;

dott. Fausto Basile Giudice rel.;

dott. Vittorio Carlomagno Giudice;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del R.G.A.C.C. dell'anno e vertente

tra

, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e

., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentati e difesi, giusta procura speciale prodotta in atti, dall'Avv. ed  
elettivamente domiciliate presso il suo studio in

**OPPONENTE**

e

, e per essa, quale mandataria, la C

., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dall'Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

**OPPOSTA**

**OGGETTO:** opposizione decreto ingiuntivo n. – contratto di finanziamento  
chirografario in pool.

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 12.01.2022, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da  
note di trattazione scritta, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi.

Parte attrice:

*“1 Dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dalla  
dalla , in data , per violazione della normativa  
antitrust e quindi contraria a norme imperative, conseguentemente revocare il d.i.  
impugnato;*

*2 accertare come siano insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento  
monitorio, in quanto l'istanza avversa è stata corredata da una semplice certificazione ex.*





*Art.50 T.U.B. incompleta in assenza di specifico rendiconto di quanto corrisposto a titolo di capitale ed interessi e del relativo piano di ammortamento;*

*3 reputare come, sic stantibus, i garanti possano compiutamente esercitare il loro diritto di difesa, essendo loro precluso verificare, in mancanza di idonea documentazione la legittimità delle operazioni contabili e matematiche in virtù delle quali la banca si asserisce creditrice.*

*4 reputare, perciò, attesa la nullità della pretesa creditoria, che nulla è dovuto da parte degli opposenti.*

*5 Conseguentemente in accoglimento dell'opposizione revocare il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione di legge;*

*6 accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che l'istituto di credito non è creditore della somma ingiunta di €.*

*7 pronunciare la nullità del contratto di finanziamento stipulato in violazione dell'art. 1418 c.c. 8 Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento stipulato in violazione della determinatezza o determinabilità ai sensi del combinato disposto ex artt. 1325 -1346 e 1418 c.c.*

*9. Trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica laddove si ritenesse configurabile una ipotesi di reato per i fatti di cui alla narrativa e sopra esposti;*

*10 Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso), dal momento che nessun credito può essere riconosciuto alla Banca, in quanto essa ha operato in dispregio di norme imperative provocando danni ai garanti che rinvergono la tutela e la salvaguardia dei loro diritti nelle disposizioni della Carta Fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono stati violati l'art. 3 e l'art. 41 della Costituzione;*

*11 Condannare, perciò, in via riconvenzionale e complessiva l'istituto di credito convenuto al pagamento dell'importo di €. \_\_\_\_\_ che verrà meglio quantificato in corso di causa a titolo di risarcimento del danno o a quel diverso importo che il Giusdicente intenderà liquidare, anche in via equitativa*

*12 Condannare in via riconvenzionale il ricorrente al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla temerarietà della lite ex art.96, essendo indubbio che il comportamento dello stesso giustifica il provvedimento richiesto”.*

Parte convenuta:

*1) Rigettare integralmente l'opposizione avversaria perché meramente dilatoria, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata per i motivi esposti in narrativa, con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto R.G. .*

*n. \_\_\_\_\_ e della esecutività concessa in sede di prima udienza del Decreto Ingiuntivo di pagamento del Tribunale di Roma, R.G.*

*2) In ogni caso: accertare e dichiarare il mancato pagamento alle scadenze pattuite contrattualmente dalle fatture azionate in via monitoria e per l'effetto condannare la*



Sentenza n. \_\_\_\_\_

pubbl. il 07/04/2022

RG n. \_\_\_\_\_



Repert. n. \_\_\_\_\_

del 07/04/2022

e la \_\_\_\_\_ odierni opposenti, al pagamento dell'importo di Euro 364.213,00 a titolo di rate non pagate, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia e spese".

**FATTO**

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ hanno evocato in giudizio la \_\_\_\_\_ proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ depositato il \_\_\_\_\_, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto loro di pagare a alla odierna opposta la somma di € \_\_\_\_\_ a titolo di mancata restituzione del finanziamento chirografario in pool n. \_\_\_\_\_ 44 erogato il data 15.11.2013 alla \_\_\_\_\_ e garantito da fideiussione prestata dalle opposenti fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_ oltre interessi e spese liquidate nel provvedimento monitorio, nonché spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:

- nullità della fideiussione per violazione della normativa *antitrust* ex art.2 L.287/90 e fondatezza della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale;
- inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza probatoria della pretesa creditoria in mancanza del piano di ammortamento e insufficienza della certificazione ex art. 50 TUB;
- nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1, II parte, lettera A, punto 4.4 del Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23.09.2005 e tardiva attivazione della garanzia in violazione dell'art.12.2.;
- violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria;
- indeterminatezza: a) del criterio utilizzato per il calcolo nelle rate delle quote di capitale, b) della indicazione del tasso di interesse; c) per mancata corrispondenza delle previsioni di cui alle pattuizioni del contratto di mutuo e quelle dell'atto di erogazione e quietanza e indeterminatezza nella durata; d) delle clausole inerenti al calcolo delle rate; e) del tasso debitore di interesse successivo al 1° gennaio 2014.

Con comparsa depositata in data \_\_\_\_\_ si è costituita in giudizio la \_\_\_\_\_ e, per essa, la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza, impugnando e contestando tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalle opposenti, poiché infondato sia in fatto che in diritto e chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle conclusioni innanzi indicate.

Nel merito, la Banca opposta ha evidenziato la non contestazione del dedotto inadempimento della debitrice principale – \_\_\_\_\_ – e delle garanti – odierne opposenti – alle obbligazioni assunte, rispettivamente, con il contratto di mutuo chirografario in pool del 15.11.2013 e con la fideiussione contenuta nelle condizioni generali del medesimo contratto; il tutto a fronte dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, avendo





provveduto all'erogazione della somma di denaro oggetto del contratto di mutuo per la quale è stata rilasciata quietanza liberatoria.

A sostegno della domanda introdotta con il ricorso monitorio, la Banca opposta aveva esposto quanto segue.

Con il contratto di mutuo chirografario in pool del 15.11.2013, la  
in qualità di Banca capofila, e la

Cooperativa, quale banca partecipante, aveva concesso un finanziamento alla  
di Eurc da destinare alla realizzazione del piano di investimenti aziendali come  
meglio indicato all'art. 3 del contratto (all. 3 del fascicolo monitorio).

La mutuataria aveva rilasciato quietanza liberatoria dell'importo ricevuto di € da  
parte della Banca capofila ed € dalla Banca partecipante (art. 3 - 3).

Il contratto di mutuo era assistito, nella misura del 70%, dalla garanzia del Fondo di garanzia  
per le piccole e medie imprese, gestito dalla Banca del - .  
(art. 10).

La durata del finanziamento era stabilita in sei anni decorrenti dalla firma del contratto di  
finanziamento.

La mutuataria si era obbligata a corrispondere a . . . gli interessi a partire dalla data di  
erogazione, in via trimestrale posticipata.

Sino al 31 dicembre 2013 il tasso nominale annuo degli interessi era stato pattuito in misura  
pari al 5.20% e successivamente, dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 marzo 2014, al tasso pari  
all'Euribor a 3 mesi su base 365, rilevato per valuta 31 dicembre 2013, arrotondato ai 0,10  
centesimi superiori e maggiorato del margine di 4.90 punti e così per i trimestri successivi  
(art. 4).

La mutuataria si era obbligata a restituire le somme mutate e gli interessi con il metodo  
dell'ammortamento progressivo, mediante rate posticipate (art. 5).

Il Taeg dichiarato alla stipula era pari al 6.033% (art. 4).

Gli interessi di mora erano disciplinati all'art. 7 del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto di finanziamento si sono costituiti fideiussori solidali per il  
pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria e fino  
alla concorrenza dell'importo di € la . . . A. e la .  
(art.11).

Con il predetto contratto le parti avevano convenuto, tra l'altro, la clausola risolutiva espressa  
per i gravi inadempimenti espressamente menzionati, con decadenza del beneficio del  
termine.

aveva interrotto il rimborso delle rate trimestrali a far data da quella scadente  
il 30.09.2017 e, conseguentemente, con raccomandata a/r del 28.05.2018 e 25.06.2018 inviata  
alla debitrice principale e al terzo garante, la si è avvalsa della clausola risolutiva  
espressa di cui all'art. 9 dichiarando la risoluzione di diritto del contratto con decadenza del



Sentenza n.

pubbl. il 07/04/2022



Repert. n.

RG n.

del

beneficio del termine e intimava il pagamento di Euro 1.325.530,70 per capitale, interessi e spese a quella data (all. 4 del fascicolo monitorio).

All'esito della risoluzione contrattuale e del pagamento effettuato dal terzo garante (Fondo di garanzia), la , in proprio e fatto salvo il credito della Banca partecipante, risultava creditrice di parte mutuataria della somma di € (Cfr. E/C morosità, all. 5) per capitale scaduto ed a scadere, interessi (corrispettivi e di mora al 5.02.2019) oneri, servizi e spese contrattuali oltre i successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso di mora contrattualmente vigente alla data delle singole inadempienze, nei limiti del tasso soglia ex L. 108/96.

era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e nulla è stato rimborsato dal debitore principale e dai garanti, odierni opposenti.

Alla prima udienza di comparizione del 30/01/2020, il Giudice, rilevato che l'opposizione non si fondava su prova scritta o di pronta soluzione e che parte opposta aveva agito soltanto per il proprio credito, al netto di quanto ricevuto dal Fondo di garanzia gestito dal Medio Credito Centrale, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c. rinviando per esame delle istanze istruttorie.

Le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie e parte opponente ha insistito nella richiesta, già formulata nell'atto introduttivo, di ammissione di CTU contabile volta ad acclarare e confermare, con riferimento al contratto di mutuo chirografario in *pool* per cui è causa, la violazione della normativa in materia bancaria. Parte creditrice si è opposta all'ammissione della CTU contabile in quanto meramente esplorativa.

Alla successiva udienza del 07.01.2021, il Giudice ha rigettato la richiesta di ammissione della c.t.u. contabile avanzata da parte opponente non essendo necessaria ai fini della decisione e, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12/01/2021, svolta mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*

In via preliminare, avendo parte opponente chiesto di dichiarare la nullità della fideiussione *omnibus* rilasciata dalla e dalla in data 15.11.2013, per violazione della normativa *antitrust*, va osservato come la competenza su tale domanda spetti alla Sezione Specializzata in materia di Impresa di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) e dell'art. 4, co. 1-bis, del d.lgs. n. 168/2003, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 3/2007.

Di conseguenza, la decisione va assunta dal Tribunale in composizione collegiale e la presente causa, n. del R.G., va iscritta sul Ruolo Imprese, con il dovuto adeguamento del contributo unificato.



Ciò premesso e sempre in via preliminarmente, va rilevato che parte opponente in comparsa conclusionale, e dunque oltre ogni termine di preclusione, a seguito dell'intervenuta pronuncia delle SS.UU. n. 1994/2021, ha modificato la propria domanda, chiedendo la declaratoria di nullità parziale delle clausole della fideiussione ritenute illecite per contrasto con la normativa *antitrust* ed ha eccepito, ai sensi dell'art. 1957 c.c., la intervenuta liberazione dei fideiussori opponenti per non avere la Banca creditrice agito contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.

Essa, infatti, in comparsa conclusionale ha così modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle precisate all'udienza del 12.01.2021:

“- Dichiararsi la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dalla Immobiliare e dalla . in data 15.11.2013, per violazione della normativa *antitrust* e quindi contraria a norme imperative;

- Conseguentemente, ritenere applicabile l'art. 1957 c.c. e, pertanto, non avendo la . e per essa, la . quale mandataria, provato di aver agito nel termine di cui al suddetto articolo, dichiarare inefficace la fideiussione e decaduta Banca dalla pretesa creditoria;

- Revocare, quindi, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. n.. emesso il 16.05.2019, depositato il 22.05.19 dal Tribunale di Roma, notificato il 27.05.19, con cui si ingiunge alle società .

pagare la somma ingiunta di €. oltre interessi e spese liquidate nel provvedimento monitorio, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione di legge;

- Dichiarare, perciò, attesa la nullità della pretesa creditoria, che nulla è dovuto da parte degli opponenti;

- Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che l'istituto di credito non è creditore della somma ingiunta di €

- Pronunciare la nullità del contratto di finanziamento stipulato in violazione dell'art. 1418 c.c.

- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento stipulato in violazione della determinatezza o determinabilità ai sensi del combinato disposto ex artt. 1325 -1346 e 1418 c.c.;

- Condannare la . e per essa, la . quale mandataria, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla temerarietà della lite ex art.96, essendo indubbio che il comportamento dello stesso giustifica il provvedimento richiesto;

- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. (si vedano note spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. allegate), da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.





Ritiene il Tribunale che, nonostante la sua tardività, la domanda di nullità parziale possa essere considerata ammissibile per ragioni di economia processuale, senza necessità di rimettere la causa sul ruolo istruttorio dopo averla rilevato d'ufficio.

In effetti, sulla scorta degli insegnamenti delle SS.UU. n. 6242/14, i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “ il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto, deve rilevarne d'ufficio la nullità solo parziale e qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano di proporre un'espressa istanza di accertamento di tale nullità, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi ad esse nelle valutazioni e determinazioni da loro espresse nel processo” (Cass. n. 16051/2018).

Essi hanno altresì precisato che “l'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità” (Cass., n. 20870 del 30/09/2020).

Infine (sia pure con riferimento all'eccezione e non alla domanda di nullità), hanno ritenuto che essa può essere proposta per la prima volta anche in comparsa conclusionale e riproposta in appello, in quanto si tratta di un'eccezione in senso lato e il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado (Cass., n. 19161/20).

Tali principi sono stati ribaditi dalla recente pronuncia delle SS.UU. 1994/21 in materia di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa *antitrust*.

Pertanto, dovendo questo Giudice rilevare comunque d'ufficio, anche in questa sede decisoria, la nullità solo parziale della fideiussione di cui originariamente è stata chiesta la declaratoria di nullità integrale e considerato che ciò comporterebbe la rimessione della causa sul ruolo per la concessione dei termini di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., ragioni di economia processuale consigliano di ritenere comunque ammissibile la domanda di nullità parziale contenuta nella comparsa conclusionale.

Va invece rilevata d'ufficio la inammissibilità per tardività l'eccezione in senso stretto, sollevata soltanto in comparsa conclusionale, con la quale parte opponente ha chiesto di dichiarare inefficace la fideiussione e decaduta Banca opposta dalla pretesa creditoria non avendo la stessa provato di aver agito nei confronti della debitrice principale nel termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

In effetti, parte opponente, pur deducendo fin dall'atto di citazione la nullità integrale della fideiussione anche con riferimento alla clausola che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., soltanto con la comparsa conclusionale e, dunque, oltre i termini di preclusione, ha eccepito tale decadenza sostenendo che, nel caso concreto, la Banca creditrice avrebbe lasciato inutilmente decorrere il suddetto termine.

L'eccezione è dunque inammissibile.



Sentenza n.



Repert. n.

pubbl. il 07/04/2022

RG n.

del 07/04/2022

Tanto premesso e passando al merito della controversia, il Tribunale rileva innanzitutto l'infondatezza della domanda di nullità, integrale o parziale, della fideiussione prestata dalle società opponenti per violazione della normativa *antitrust*, in considerazione del fatto che nei confronti della stessa non trovano applicazione né il provvedimento n. 5/2005 reso dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità *antitrust* tra Istituti creditizi, né i principi sanciti da ultimo dalle SS.UU. n. 1994/21.

Difatti, con il provvedimento n. 5 del 02/05/2005, la Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi, ha dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello Schema contrattuale di fideiussione *omnibus* predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002 contenesse disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2, co. II, lettera a) della legge n. 287/1990 (Legge *antitrust*).

Nella fattispecie in esame, l'inapplicabilità alla fideiussione *de qua* del provvedimento n. 5/2005 della Banca d'Italia, con tutto quello che ne consegue in termini di nullità delle fideiussioni a valle, non deriva tanto dal fatto che si tratta di una fideiussione specifica, anziché di una fideiussione *omnibus*, quanto piuttosto dal fatto che essa non è stata prestata su un modello predisposto dalla Banca conforme allo schema ABI censurato dall'Autorità *antitrust*, ma è contenuta al punto "VI – FIDEISSIONI" dell'allegato "Capitolato delle condizioni che formano parte integrante del contratto di finanziamento".

Con il recente arresto n. 994/21, le SS.UU. nel chiarire la natura del "collegamento funzionale" che deve sussistere per estendere la nullità *antitrust* dell'intesa a monte alla fideiussione a valle, ha precisato altresì che tale violazione della normativa *antitrust* "è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti <<funzionale>> a produrre un effetto anticoncorrenziale".

A tale riguardo ha poi precisato che "la funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa *antitrust*, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale".

In tal senso, le SS.UU. affermano che "Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale".

Difatti, il predetto "nesso funzionale" tra l'intesa vietata a monte e la fideiussione a valle che ne costituisce strumento attuativo è evidente quando le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della





riproduzione dello schema ABI adottato a monte viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli Istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contrattanti e incidendo negativamente sul mercato.

Soltanto dopo aver accertato la sussistenza di tale “nesso funzionale” tra intesa restrittiva della concorrenza e reiterazione seriale in più contratti delle clausole contenute nello schema ABI ritenute illecite per violazione della normativa *antitrust*, il giudice deve limitarsi a valutare - ai fini dell'accertamento della nullità parziale delle corrispondenti clausole delle fideiussioni a valle - se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.

Mancando, nella fattispecie in esame, la serialità della riproduzione dello schema ABI adottato a monte, diventa pertanto irrilevante, ai fini della decisione, verificare se le clausole pattuite nel caso in esame corrispondono o meno a quelle dello schema ABI in contrasto con la normativa *antitrust*.

Pertanto, la circostanza che la fideiussione specifica di cui trattasi non è stata rilasciata sul modello corrispondente allo schema ABI più volte richiamato, ma è contenuta in un apposito articolo del “Capitolato delle condizioni che formano parte integrante del contratto di finanziamento”, impedisce di rinvenire quel necessario “nesso funzionale” tra l'intesa vietata a monte e la fideiussione rilasciata dalle opposenti che fa apparire il secondo come funzionale a produrre l'effetto anticoncorrenziale del primo.

Nel presente giudizio neppure è stato dedotto che il contratto di mutuo chirografario in *pool* al quale è allegato il Capitolato in cui è contenuto l'impegno fideiussorio dei garanti è redatto su un modulo o formulario utilizzato uniformemente dalla Banca che lo predispose, per cui mancando il presupposto della reiterata riproduzione – totale o parziale - in più contratti seriali a valle dello schema ABI adottato a monte, deve escludersi, in difetto di prova contraria, che la serialità della riproduzione dello schema ABI abbia eroso la libertà dei fideiussori incidendo negativamente sul mercato.

In conclusione, va rigettata la domanda di nullità totale o parziale della fideiussione in contestazione per violazione della normativa *antitrust*.

Per mera completezza espositiva va sottolineato il fatto che l'eventuale dichiarazione di nullità parziale delle clausole fideiussorie corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI – e, in particolare, di quella contenente la deroga alla decadenza prevista dall'articolo 1957 c.c. – non avrebbe comunque comportato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inammissibilità per tardività – di cui si è innanzi detto – di tale domanda nuova fondata sulla eccezione di decadenza della Banca dal potere di agire nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'articolo 1957 c.c..

Ugualmente infondati si rilevano gli altri motivi di opposizione coltivati dalla opponente con la comparsa conclusionale. Mentre, i restanti motivi non coltivati, né richiamati negli scritti difensivi conclusivi, devono essere considerati implicitamente abbandonati.





Quanto alla dedotta violazione della normativa in materia di trasparenza a causa della mancata esplicitazione del regime finanziario che ha determinato il reale tasso praticato a carico del mutuatario, va osservato che problema comune sia al piano di ammortamento alla francese che al piano di ammortamento con metodo italiano, è quello della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata.

Qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.

Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.

In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla Banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.

A differenza di quanto sostiene parte opponente, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo, sebbene negli al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi, non si pone in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria.

Difatti, la sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento – circostanza che provoca nel tempo un innalzamento del tasso di interesse effettivamente applicato – non comporta, in assenza dell'accettazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Infondata, oltre che priva di qualsiasi allegazione e prova, è l'eccezione di liberazione dei fideiussori dall'obbligo di garantire il creditore, avendo lo stesso fatto credito al debitore senza speciale autorizzazione del fideiussore, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore principale erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, ai sensi dell'art. 1956 c.c.

Infatti, come recita la stessa rubrica dell'art. 1956 c.c., la liberazione del fideiussore riguarda esclusivamente le fideiussioni per obbligazioni future, ovvero le fideiussioni *omnibus*, la cui garanzia comprende (anche) i crediti nuovi e futuri.

Diversamente da quanto infondatamente sostiene parte opponente, la fideiussione *de qua* è una garanzia specifica che attiene unicamente alle obbligazioni di restituzione, per capitale ed





interessi, sorte dal contestuale contratto di finanziamento cui essa accede. Nessun credito futuro rispetto a quello sorto con il coevo contratto di mutuo chirografario in *pool* è pertanto garantito dalla fideiussione per cui è causa, sicché neppure è possibile invocare la liberazione del fideiussore per obbligazioni future prevista dalla norma in esame.

Parimenti infondate sono le diverse doglianze con le quali parte opponente deduce la indeterminatezza del contratto di mutuo chirografario in *pool*, azionato dalla Banca opposta limitatamente alla propria quota di finanziamento.

Segnatamente, essa lamenta l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese (allegato all'atto di erogazione e quietanza) e, in particolare, della "days count convention 360/360" in quanto incompatibile con la previsione del contratto di mutuo secondo la quale "gli interessi saranno calcolati in base all'anno civile di 365 giorni (Art. 4, co. 6).

Posto che di quanto dedotto parte opponente non fornisce alcuna valida prova, va osservato come non vi sia alcuna indeterminazione nel piano di rimborso calcolato secondo il metodo di ammortamento alla francese.

Altresì, gli oppositori deducono la indeterminazione del tasso di interesse nominale, in quanto all'art. 4 è indicato in numero il tasso di 5.20 e in lettere quello del "cinquevirgolaquindicipercento".

Tale discrasia costituisce un mero errore materiale facilmente superabile esaminando quanto indicato nel documento di sintesi e nel successivo Sviluppo del piano di ammortamento allegato all'atto di quietanza in cui il tasso è correttamente indicato il 5.20.

Dunque dall'interpretazione complessiva del documento risulta che il tasso pattuito è quello del 5.20 e, dunque, non vi è alcuna indeterminazione del tasso di interesse nominale.

Quanto alla lamentata indeterminazione della durata del periodo di rimborso, è sufficiente considerare che se nel contratto di mutuo il periodo di rimborso viene indicato in 6 anni dalla sottoscrizione (15.11.2013), nel successivo atto di erogazione e quietanza e nell'allegato Piano di ammortamento, sono esattamente indicate le date di scadenza di ciascuna delle ventidue rate trimestrali posticipate, di cui la prima con scadenza 31.03.2014 (scadenza prevista nel Piano di ammortamento che prevale su quella del 30.06.2014 prevista dalla lett. B) dell'atto di erogazione e quietanza) e l'ultima con scadenza il 30.09.2019.

Di poi, nessuna indeterminazione è configurabile rispetto al pagamento delle rate, in quanto è stato pattuito che il rimborso avvenisse in rate trimestrali posticipate. Cosa diversa è invece il decorso mensile degli interessi, così come risultante sia dal contratto di mutuo che dall'atto di quietanza.

Infine, alcuna indeterminazione vi è nella indicazione del tasso debitore di interesse successivo al 1° gennaio 2014, essendo indicato il margine di maggiorazione in 4,90 punti sia nel contratto sia nel documento di sintesi sia nell'atto di quietanza e solo per un refuso nella parte in lettere è stato indicato in misura pari a 4,80 punti.



Sentenza n.

pubbl. il 07/04/2022



Repert. n.

RG n.

del \

In conclusione, essendo infondati tutti i motivi fin qui illustrati e considerati implicitamente abbandonati gli altri non più coltivati, l'opposizione va rigettata, con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. del 22.05.2019.

Per l'effetto, va rigettata anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da parte opponente.

Le spese processuali, regolate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di nullità totale e di nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalle società opponenti;
- 2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. del 22.05.2019;
- 3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
- 4) dispone, a cura della Cancelleria, la iscrizione della presente causa sul Ruolo Imprese, con il dovuto adeguamento del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2022

Il Giudice  
Dott. Fausto Basile

Il Presidente  
Dott.ssa Claudia Pedrelli

